



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 20/07/2023

FATTO

La ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento a valere sul quinto della retribuzione mensile - stipulato in data 12 novembre 2017 ed estinto anticipatamente in esito al conteggio rilasciato dalla convenuta in data 17 giugno 2021, a fronte del debito residuo liquidato in corrispondenza della rata n. 44 "*con chiusura al 31/08/2021*" - lamenta il diniego dell'intermediario al congruo rimborso pro quota dei costi del finanziamento non più sorretti da giustificazione causale per effetto della prematura estinzione.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti in unica soluzione all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito (n. 64 rate residue su n. 108 previste in origine), al netto di quanto già riconosciuto, per complessivi euro 1.503,63.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla domanda della ricorrente sollevando le seguenti eccezioni.

Sotto un primo profilo l'intermediario deduce l'infondatezza del ricorso poiché la ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria in forza della quale ha dichiarato: di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili calcolata secondo le previsioni



contrattuali e dettagliatamente indicate nella quietanza; di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori; di essere pienamente soddisfatta in merito a quanto ricevuto non avendo null'altro a che pretendere nei confronti dell'intermediario.

Nel merito, l'intermediario rileva, in generale, che in relazione ai contratti sottoscritti prima della novella dell'art. 125-sexies TUB, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, gli oneri rispetto ai quali il cliente avrebbe titolo ad ottenere la riduzione sarebbero unicamente quelli recurring. Nella fattispecie il contratto di finanziamento reca una chiara ripartizione dei costi up front e recurring nonché l'indicazione puntuale del metodo di rimborso di detti oneri per l'ipotesi di anticipata estinzione. Il resistente deduce pertanto: la congruità dell'importo rimborsato a titolo di commissioni "ripetibili" in favore dell'intermediario finanziario (euro 182,44) e di spese invio comunicazioni periodiche (euro 11,85) in conformità al contratto e al relativo prospetto SECCI; la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, stante la natura up-front delle stesse, laddove corrisposte all'intermediario del credito a fronte di attività esaurite al momento del perfezionamento del contratto. Conclude chiedendo al Collegio di pronunciarsi per il non accoglimento del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorso verte sull'accertamento del diritto della ricorrente alla restituzione dei costi di un finanziamento anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza, ex art. 125-sexies, TUB.

In argomento, giova anzitutto richiamare il costante orientamento dell'Arbitro secondo cui: in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori – la quale ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva evocata fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, dal momento che: *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies, TUB, che dal punto di vista letterale appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva".* Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e



ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

In aderenza ai principi testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti – come riscontrato nel caso in esame – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 adottata dalla Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”).

Tracciato il quadro normativo ed ermeneutico in cui la vicenda si colloca, occorre ora valutare la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’intermediario resistente in merito agli effetti preclusivi determinati dalla sottoscrizione, da parte della ricorrente, della quietanza liberatoria rilasciata a seguito dell’estinzione del prestito oggetto di ricorso.

L’eccezione è infondata.

In argomento è stato chiarito che “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (cfr. Cass. Civ., 6 maggio 2015, n. 9120).

Alla stregua dei canoni richiamati, la valutazione della quietanza deve quindi essere compiuta in concreto, interpretando in modo rigoroso il tenore delle dichiarazioni rilasciate nell’atto sottoscritto dal cliente all’esito della prematura estinzione del rapporto creditizio. Tale atto può eventualmente essere ritenuto idoneo a integrare una rinuncia all’esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto se, oltre ad avere data contestuale o successiva a quella di estinzione del finanziamento, contiene: a) un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente intende rinunciare; b) la volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme dall’intermediario (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 8827/2017). In questa prospettiva, una certa giurisprudenza di merito ha ritenuto che in presenza di una situazione di asimmetria informativa qual è quella caratterizzante i rapporti di consumo, la rinuncia da parte del consumatore presuppone per la sua validità che questi abbia l’esatta rappresentazione dei diritti di sua spettanza, che sia consapevole dei vizi dell’atto presupposto e volontariamente intenda privarsi della totale o parziale realizzazione delle proprie ragioni creditorie, specificamente determinate o almeno determinabili. Si è giunti per questa via ad affermare che allorquando il contenuto dell’atto di quietanza sostanzialmente si risolve nella abdicazione, in sede di estinzione anticipata del mutuo, del diritto alla restituzione di somme trattenute dal professionista sulla base di pattuizioni contrattuali abusive e nella rinuncia a far valere l’indebito derivante da nullità di protezione, il cliente consumatore “avrebbe dovuto ricevere un’informazione chiara e puntuale circa la nullità delle clausole contrattuali, l’esistenza e l’ammontare del conseguente credito restitutorio, nonché della facoltatività di tale rinuncia, in modo da poter



esprimere, mediante la firma del modulo prestampato, un consenso consapevole” (Trib. Verona, Sez. III, sent. 11/04/2023, causa civile d’appello n. 8274/2021, R.G.).

Nel caso in esame, le condizioni sopra elencate non appaiono puntualmente soddisfatte. Con precipuo riferimento all’efficacia rinunciativa della dichiarazione, in linea con i superiori canoni ermeneutici enunciati dalla S.C. e dal Collegio di Coordinamento ABF, deve infatti rilevarsi che con la sottoscrizione del documento in parola la ricorrente ha inteso rinunciare in maniera espressa ad ulteriori rimborsi, da quantificarsi applicando *il criterio proporzionale puro*, delle sole voci di costo recurring (e cioè quelle soggette a maturazione nel tempo, secondo le previsioni contrattuali). Una siffatta dichiarazione non può, tuttavia, ritenersi altresì estesa alle ulteriori voci commissionali di natura up front, la cui rimborsabilità si impone alla luce dell’art. 125-sexies, Tub, così come interpretato dalla giurisprudenza eurounitaria, alla quale questo Collegio si è uniformato sulla scorta delle considerazioni richiamate in precedenza. Rispetto ad esse, infatti, nel testo dell’accordo concluso inter partes in data 01.09.2021 non si ravvisa alcuna determinazione di tipo abdicativo (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 1878/2022) che, per la portata ad esso attribuita, dovrebbe risultare – contrariamente a quanto emerge dai riscontri testuali – in maniera espressa ed inequivoca. Pertanto, alcun effetto preclusivo al successivo avanzamento di pretese volte a conseguire un rimborso a titolo diverso può derivare dalla sottoscrizione dell’atto di quietanza scrutinato rispetto alle voci di costo che non sono state riconosciute dal *solvens* (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 6855/2023).

Posto quanto precede, nella fattispecie risulta che in sede di erogazione del prestito l’intermediario ha posto a carico della ricorrente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: euro 1.624,84 a titolo di commissioni in favore dell’intermediario finanziario (quota recurring + quota up-front); euro 1.220,40 a titolo di commissioni di distribuzione; euro 20,00 a titolo di “comunicazioni periodiche”.

Dalla documentazione agli atti consta che l’intermediario ha decurtato dal debito residuo liquidato nel conteggio propedeutico all’estinzione del prestito gli importi spettanti alla cliente a titolo di (quota recurring) delle commissioni in favore dell’intermediario finanziario (euro 182,44, quantificato adottando il criterio contrattuale proporzionale all’andamento della curva degli interessi, secondo il piano di ammortamento progressivo del debito) e di spese di invio comunicazioni periodiche (euro 11,85) in proporzione lineare al periodo di dilazione non goduto.

In ordine alle ulteriori voci di spesa trattenute in unica soluzione dal finanziatore a titolo di quota up-front (commissioni in favore dell’intermediario finanziario e commissioni di distribuzione), dal tenore delle sottese clausole determinative si evince che detti oneri remunerano effettivamente attività prodromiche alla concessione del credito, cui deve pertanto attribuirsi natura di costi non soggetti a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 2346/2022). Ne consegue, alla stregua dei principi e delle considerazioni innanzi svolte, il diritto della ricorrente a ripetere la quota parte non maturata dei costi in parola, pari a complessivi euro 882,00, quale somma calcolata – in mancanza di una diversa e valida previsione pattizia – adottando il criterio della *curva degli interessi*, avuto riguardo al periodo di dilazione non usufruito (n. 64 rate residue su 108 previste in origine), la cui quantificazione (previo arrotondamento) trova riscontro nel prospetto di dettaglio riportato a margine:



durata del finanziamento ▶	108
rate scadute ▶	44
rate residue	64

TAN ▶	5,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,26%
- in proporzione alla quota	37,43%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	com. int. Finanziario (up front)	€ 1.137,39	€ 674,01	€ 425,69	<input type="radio"/>		€ 425,69
<input type="radio"/>	com. distribuzione (up front)	€ 1.220,40	€ 723,20	€ 456,75	<input type="radio"/>		€ 456,75
<input type="radio"/>	(up front)		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	(up front)		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...				<input type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 882
						interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 882,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI